

CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO DI SOVVENZIONE di un progetto nell'ambito del Programma Gioventù in Azione¹

II - CONDIZIONI GENERALI

PARTE A: CLAUSOLE LEGALI E AMMINISTRATIVE

ARTICOLO II.1 - RESPONSABILITA'

- II.1.1 Il Beneficiario è responsabile in via esclusiva per il rispetto di tutte le obbligazioni che lo concernono.
- II.1.2 La ANG e la Commissione non potranno in alcun modo essere ritenute responsabili secondo il presente accordo nell'ipotesi di reclami concernenti qualsiasi tipo di danno causato durante l'esecuzione del progetto. Conseguentemente, l'ANG o la Commissione non daranno seguito ad alcuna richiesta di indennizzo o rimborso che dovesse accompagnare simili reclami.
- II.1.3 Eccetto il caso di forza maggiore, il Beneficiario dovrà tenere indenne l'ANG e/o la Commissione da qualsivoglia danno da queste ultime patito come risultato dell'esecuzione o della mancata esecuzione del progetto.
- II.1.4 Il Beneficiario dovrà assumere l'esclusiva responsabilità nei confronti dei terzi, anche in relazione agli eventuali danni, di qualsivoglia tipo, dagli stessi patiti nel corso del progetto.

ARTICOLO II.2 - CONFLITTO DI INTERESSI

Il Beneficiario si obbliga a porre in atto ogni necessaria misura per prevenire qualsivoglia rischio di conflitto di interesse che possa turbare l'imparziale e obiettivo compimento dell'accordo. Tali conflitti di interesse potrebbero insorgere quale risultato di un interesse economico, di affinità politiche o nazionali, di ragioni familiari o emotive, o di qualsiasi altro interesse condiviso.

Qualsiasi situazione che rappresenti o possa eventualmente condurre ad un conflitto di interessi durante il compimento dell'accordo deve essere portata all'attenzione dell'ANG, per scritto e senza ritardo. Il Beneficiario si obbliga ad intraprendere qualsiasi passo fosse

¹ Decisione N°1719/2006/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/11/2006 che istituisce il Programma Gioventù in Azione per il periodo 2007 - 2013 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 327, 24.11.2006, p. 30.

necessario per correggere immediatamente la situazione. L'ANG si riserva il diritto di verificare che le misure adottate siano appropriate e di richiedere che il Beneficiario adotti misure integrative, se necessario, entro un determinato periodo di tempo.

ARTICOLO II.3 - PROPRIETA'/USO DEI RISULTATI

- II.3.1 A meno che non sia diversamente stabilito nel presente accordo, la proprietà dei risultati del progetto, inclusi i diritti di proprietà intellettuale ed industriale, e dei report e degli ulteriori documenti allo stesso inerenti restano in capo al Beneficiario.
- II.3.2 Senza pregiudizio per quanto stabilito al precedente paragrafo II.3.1, il Beneficiario riconosce all'ANG e alla Commissione il diritto di utilizzare liberamente i risultati del progetto laddove lo ritengano opportuno, fermo restando che ciò non dovrà infrangere gli obblighi di riservatezza o i diritti esistenti di proprietà intellettuale o industriale.

ARTICOLO II.4 - RISERVATEZZA

L'ANG e il Beneficiario si obbligano a preservare la riservatezza di qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente collegato con l'oggetto dell'accordo che sia debitamente qualificato come riservato, qualora la rivelazione possa arrecare pregiudizio alla controparte. Le parti restano vincolate alla presente obbligazione anche successivamente alla data di scadenza del progetto.

ARTICOLO II.5 - PUBBLICITA'

- II.5.1 A meno che l'ANG non disponga diversamente, qualsiasi comunicazione o pubblicazione da parte del Beneficiario in ordine al progetto, ivi inclusi eventuali conferenze o seminari, dovrà indicare che il progetto ha ricevuto fondi dell'Unione Europea.

Qualsivoglia pubblicazione o comunicazione da parte del Beneficiario, con qualsiasi mezzo e forma effettuata, dovrà indicare che la responsabilità esclusiva resta in capo all'autore e che l'ANG non è responsabile per qualsiasi uso che venga fatto dell'informazione ivi contenuta.

- II.5.2 Il Beneficiario autorizza l'ANG e la Commissione a pubblicare le seguenti informazioni con qualsiasi forma e mezzo, incluso via internet:

- Il nome e l'indirizzo del Beneficiario;
- L'oggetto e lo scopo della sovvenzione;
- L'ammontare concesso e la percentuale del totale dei costi del progetto coperti dal finanziamento.

Sulla base di una richiesta ragionevole e puntualmente sostanziata da parte del Beneficiario, l'ANG può acconsentire a rinunciare a tale pubblicità laddove la rivelazione delle informazioni sopra indicate rischi di compromettere la sicurezza del Beneficiario o pregiudicare i suoi interessi commerciali.

ARTICOLO II.6 - VALUTAZIONE

Nel caso in cui l'ANG, la Commissione o qualsiasi organismo esterno incaricato dall'ANG o dalla Commissione, conduca una indagine intermedia o finale dell'impatto del progetto nei confronti degli obiettivi del programma dell'Unione Europea interessato, il Beneficiario si obbliga a rendere disponibile per l'ANG, la Commissione e/o la persona autorizzata da queste ultime tutta la documentazione e le informazioni che rendano possibile completare con successo la valutazione e riconosce agli stessi il diritto di accesso specificato all'Art. II.19.

ARTICOLO II.7 - SOSPENSIONE

- II.7.1 Il Beneficiario può sospendere l'esecuzione del progetto nel caso in cui speciali circostanze rendano l'attuazione impossibile o eccessivamente onerosa, in particolare nei casi di forza maggiore. L' ANG deve essere informata senza ritardo, comunicando ogni dettaglio e motivazione, nonché la presumibile data di risoluzione dell'impedimento.
- II.7.2 Se l'ANG non si è avvalsa della facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'Art. II.11.2, il Beneficiario deve riprendere l'esecuzione non appena le circostanze glielo consentano e deve informare l'ANG di conseguenza. La durata del progetto sarà estesa per un periodo equivalente a quello della sospensione. Ai sensi dell'Art. II.13 un accordo integrativo in forma scritta deve essere concluso al fine di estendere la durata del progetto e di apportare tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per adattare il progetto alle nuove condizioni attuative.

ARTICOLO II.8 - FORZA MAGGIORE

- II.8.1 Per forza maggiore si intende qualsiasi circostanza imprevedibile ed eccezionale o evento al di là del controllo delle parti che rende impossibile ad una qualunque delle stesse di adempiere alle obbligazioni stabilite dal presente accordo, che non possa essere attribuita ad errore o negligenza della detta parte, e che non possa essere superata nonostante la dovuta diligenza. La mancanza di macchinari o materiali ovvero il ritardo nel rendere gli stessi disponibili (a meno che non dipenda da forza maggiore), agitazioni sindacali o scioperi ovvero difficoltà di natura finanziaria non possono essere invocati quale causa di forza maggiore dalla parte inadempiente.
- II.8.2 La parte che invochi una causa di forza maggiore deve informare la controparte senza ritardo, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente, attestando la natura, la probabile durata e gli effetti presunti di detta causa di forza maggiore.
- II.8.3 Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile di inadempimento alle proprie obbligazioni ai sensi del presente accordo, laddove l'adempimento le sia stato impedito da una causa di forza maggiore. Le parti sono tenute ad effettuare ogni sforzo per minimizzare qualsivoglia danno conseguente alla causa di forza maggiore.
- II.8.4 Il progetto può essere sospeso ai sensi dell'Art. II.7.

ARTICOLO II.9 - AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI

- II.9.1 Se il Beneficiario deve concludere contratti con terzi al fine di attuare il progetto e gli stessi determinano costi per il progetto medesimo inseriti tra i costi diretti eleggibili nel budget di stima, deve indire confronti concorrenziali tra i potenziali contraenti e aggiudicare il contratto al concorrente che offra le condizioni economicamente più vantaggiose; nel fare ciò dovrà osservare i principi di trasparenza, parità di trattamento tra i potenziali concorrenti, e dovrà avere cura di evitare qualsiasi possibile conflitto di interesse.
- II.9.2 I contratti come specificati nel paragrafo II.9.1 possono essere aggiudicati solo nei casi di seguito indicati:
- (a) gli stessi devono riferirsi all'esecuzione di una parte limitata del progetto;
 - (b) il ricorso all'aggiudicazione di contratti deve essere giustificato tenuto conto della natura del progetto e di ciò che risulta necessario per la sua attuazione;
 - (c) Gli incarichi cui si riferiscono devono essere stabiliti nell'Allegato I e i relativi costi stimati devono essere fissati e dettagliati nel budget in Allegato I;
 - (d) Qualsivoglia ricorso a contratti aggiudicati durante lo svolgimento del progetto, laddove non previsti dall'accordo iniziale di sovvenzione, sono assoggettati alla preventiva autorizzazione scritta dell'ANG;
 - (e) Sui beneficiari continuerà a gravare l'esclusiva responsabilità per l'attuazione del progetto e il rispetto delle previsioni dell'accordo; i beneficiari sono obbligati a concludere i necessari accordi in modo da garantire che il contraente rinunci a qualsivoglia diritto o pretesa nei confronti dell'ANG, ai sensi dell'accordo;
 - (f) Il Beneficiario deve obbligarsi a fare in modo che le condizioni a lui applicabili ai sensi dell'Art. II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.10 e II.19 dell'accordo siano altresì applicabili anche al contraente.

ARTICOLO II.10 - CESSIONE DEL CONTRATTO

I reclami contro l'ANG non possono essere oggetto di cessione.

In circostanze eccezionali, laddove la situazione lo necessiti e giustifichi, l'ANG potrà autorizzare il trasferimento ad una terza parte dell'accordo nonché dei pagamenti che dallo stesso derivano, a seguito di una richiesta scritta da parte del Beneficiario, che ne dia le ragioni. Se l'ANG concorda, dovrà essere concluso un accordo scritto prima che la cessione abbia luogo. In carenza della predetta autorizzazione, ovvero nel caso di inosservanza dei termini della stessa, la cessione non sarà efficace nei confronti dell'ANG né potrà spiegare alcun effetto nei riguardi della stessa.

In nessun caso la cessione libererà il Beneficiario dalle obbligazioni assunte nei confronti dell'ANG.

ARTICOLO II.11 - RECESSO/RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

II.11.1 Recesso da parte del Beneficiario

In casi debitamente giustificati, il Beneficiario potrà ritirare la propria richiesta di sovvenzione e recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso scritto di

60 giorni, che ne attesti specificamente le ragioni, senza che allo stesso venga richiesto, per tale motivo, un qualsivoglia indennizzo. Se non viene fornita alcuna giustificazione ovvero se l'ANG non accetti le ragioni addotte dal Beneficiario, il recesso dall'accordo verrà considerato ingiustificato, con le conseguenze stabilite al terzo periodo del successivo paragrafo II.11.4.

II.11.2 Risoluzione del contratto da parte dell'ANG

L'ANG può decidere di risolvere il contratto, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- (a) nel caso in cui si verifichi un cambiamento nella situazione legale, finanziaria, tecnica, organizzativa e proprietaria del Beneficiario, suscettibile di compromettere sostanzialmente l'accordo o mettere in discussione la decisione di concedere la sovvenzione;
- (b) se il Beneficiario non adempia ad una obbligazione sostanziale posta a suo carico dall'accordo, ivi compresi gli allegati;
- (c) in caso di forza maggiore, notificato ai sensi dell'Art. II.8, o se il progetto è stato sospeso per circostanze eccezionali, notificate ai sensi dell'Art. II.7;
- (d) se il Beneficiario venga dichiarato fallito, protestato o sia assoggettato ad altre analoghe procedure;
- (e) se il Beneficiario venga dichiarato colpevole, con sentenza passata in giudicato, di un reato incidente sulla condotta professionale o se si sia reso colpevole di grave negligenza professionale, accertata con qualsiasi mezzo legittimo. Si precisa che il recesso ingiustificato del Beneficiario da una precedente sovvenzione, l'inadempimento alle obbligazioni previste da un precedente contratto di sovvenzione e/o la risoluzione di un precedente contratto di sovvenzione per iniziativa del concedente, salvo che siano motivati da causa di forza maggiore, integrano una causa di risoluzione del contratto.
- (f) se il Beneficiario sia colpevole di false dichiarazioni o abbia trasmesso report non rispondenti alla realtà, anche relativi a precedenti accordi di sovvenzione, al fine di ottenere la sovvenzione concessa con l'accordo. Si precisa che costituisce falsa dichiarazione ai sensi del presente articolo l'omessa indicazione da parte del Beneficiario, nella richiesta di contributo, di aver sottoscritto precedenti contratti di sovvenzione, non portati a compimento per recesso ingiustificato del Beneficiario stesso o per risoluzione da parte della concedente, e/o l'inesatta indicazione dei motivi che hanno condotto al recesso o alla risoluzione.
- (g) se il Beneficiario, intenzionalmente o per negligenza, abbia commesso una irregolarità sostanziale nell'esecuzione dell'accordo ovvero nel caso di frode, corruzione o qualsivoglia attività illegale da parte del Beneficiario a detrimento degli interessi finanziari dell'Unione Europea; per irregolarità si intende qualsiasi trasgressione di una previsione di accordi o regolamenti determinata dall'azione o dall'omissione del Beneficiario che abbia causato o possa causare una perdita per il bilancio dell'Unione Europea.

II.11.3 Procedura di risoluzione del contratto

La procedura è avviata con lettera raccomandata a/r o altro mezzo equivalente.

Nei casi di cui alle lettere (a), (b) e (d) del precedente paragrafo II.11.2, il Beneficiario avrà a disposizione 30 giorni per trasmettere le proprie osservazioni e assumere tutte le

necessarie iniziative per assicurare il perdurante adempimento delle obbligazioni poste a suo carico dall'accordo. Se l'ANG non conferma l'accettazione delle predette osservazioni, con la propria approvazione scritta entro 30 giorni dall'avvenuta ricezione delle stesse, la procedura continua il proprio corso.

Se viene dato un preavviso, la risoluzione diviene efficace al termine del periodo di preavviso, decorrente dalla data di ricezione da parte del Beneficiario della decisione dell'ANG di risolvere l'accordo.

Se non viene dato preavviso, nei casi di cui alle lettere (c), (e), (f) e (g) del precedente paragrafo II.11.2 la risoluzione diviene efficace il giorno successivo alla data della ricezione da parte del Beneficiario della nota contenente la decisione dell'ANG di risolvere l'accordo.

II.11.4 Effetti della risoluzione del contratto

In caso di risoluzione, i pagamenti effettuati dall'ANG saranno limitati ai costi eleggibili effettivamente sostenuti dal Beneficiario sino alla data di efficacia della risoluzione, ai sensi dell'Art. II.17. I costi relativi agli impegni già assunti che non devono avere esecuzione entro il termine di risoluzione, non saranno presi in considerazione. Il Beneficiario avrà a disposizione 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia della risoluzione, così come notificata dall'ANG, per produrre una richiesta di pagamento finale ai sensi dell'Art. II.15.4. Se la richiesta di pagamento finale non perviene entro il predetto limite, l'ANG non rimborserà le spese sostenute dal Beneficiario sino alla data di efficacia della risoluzione e richiederà la restituzione di qualsivoglia importo nel caso in cui l'utilizzo non sia supportato dai report di attuazione tecnica e dalle dichiarazioni finanziarie approvate dall'ANG.

Quale eccezione a quanto sopra detto, al termine del periodo di preavviso di cui al paragrafo II.11.3, laddove l'ANG abbia avviato la procedura di risoluzione sulla base del fatto che il Beneficiario non aveva prodotto il report finale di attuazione tecnica e la dichiarazione finanziaria entro il termine stabilito all'Art. I.5 e il Beneficiario non abbia adempiuto a tale obbligazione entro i due mesi successivi all'avviso inviato mediante raccomandata a/r o equivalente dall'ANG per sollecitarne l'invio, l'ANG non rimborserà le spese sostenute dal Beneficiario sino alla data in cui il progetto ha avuto termine e richiederà il rimborso di qualsivoglia importo laddove l'utilizzo dello stesso non sia supportato dai report di attuazione tecnica e dalle dichiarazioni finanziarie approvate dall'ANG.

Quale eccezione a quanto precede, nel caso di recesso immotivato del Beneficiario o di risoluzione da parte dell'ANG sulla base di quanto previsto ai punti (e), (f) o (g) di cui al precedente paragrafo II.11.2, l'ANG può richiedere la restituzione parziale o totale delle somme già pagate in attuazione dell'accordo sulla base di report tecnici di attuazione e le dichiarazioni finanziarie approvate dall'ANG, in proporzione alla gravità dell'inadempimento in questione e dopo aver consentito al Beneficiario di trasmettere le proprie osservazioni.

ARTICOLO II.12 - PENALI

In virtù del Regolamento Finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione Europea, ogni Beneficiario che venga dichiarato gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni

sarà soggetto ad una penale finanziaria compresa tra 2% e il 10% del valore della sovvenzione in questione, con il dovuto riguardo al principio di proporzionalità. Tale percentuale può essere incrementata dal 4% al 20% in caso di reiterato inadempimento nell'arco di cinque anni. Al Beneficiario verrà comunicata per scritto ogni decisione dell'ANG in ordine all'applicazione di tali penali finanziarie.

ARTICOLO II.13 - ATTI AGGIUNTIVI

- II.13.1** Qualsiasi modifica alle condizioni della sovvenzione è subordinata alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo scritto. Nessun accordo verbale potrà vincolare le parti a questo riguardo.
- II.13.2** L'atto aggiuntivo non potrà avere lo scopo o l'effetto di apportare all'accordo modifiche che potrebbero mettere in discussione la decisione di concedere la sovvenzione o avere come conseguenza una disparità di trattamento nei confronti dei richiedenti.
- II.13.3** Se la richiesta di modifiche è fatta dal Beneficiario, egli dovrà trasmetterla all'ANG con congruo anticipo rispetto al momento in cui le modifiche stesse dovrebbero avere effetto e, in ogni caso, un mese prima della data fissata per la conclusione del progetto, eccetto in casi debitamente dimostrati dal Beneficiario e accettati dall'ANG.

PARTE B - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO II.14 - COSTI ELEGGIBILI

II.14.1 I costi, per poter essere considerati come costi eleggibili del progetto, devono soddisfare i seguenti criteri:

- devono essere connessi con l'oggetto dell'accordo e devono essere stabiliti nel budget di stima allegato allo stesso;
- devono essere necessari per l'attuazione del progetto oggetto dell'accordo;
- devono essere ragionevoli e giustificati e devono concordare con i buoni principi di amministrazione finanziaria, in particolare in termini di valore del denaro e convenienza;
- devono essere generati nel corso della durata del progetto come specificata all'Art. I.2.2 dell'accordo;
- devono essere effettivamente sostenuti dal Beneficiario, annotati nella sua contabilità, in conformità ai principi di contabilità applicabili ed essere dichiarati in conformità a quanto richiesto dalla normativa fiscale, civilistica e sociale;
- devono essere identificabili e verificabili.

Il finanziamento dei costi eleggibili attraverso una sovvenzione dell'Unione Europea può avere le seguenti forme, secondo le disposizioni previste nelle Condizioni Particolari dell'accordo:

- rimborso di una specificata percentuale dei costi eleggibili effettivamente sostenuti;
- importi in misura fissa;
- finanziamenti basati su proporzioni di costi unitari o su importo fisso;

Le procedure interne di contabilità e verifica del Beneficiario devono permettere una riconciliazione diretta dei costi e delle entrate dichiarate in rapporto al progetto con i corrispondenti rendiconti consuntivi e documenti giustificativi.

II.14.2 I costi diretti eleggibili del progetto sono quei costi che, avuto debito riguardo alle condizioni di eleggibilità stabilite al precedente Art. II.14.1, sono identificabili come costi specifici, direttamente connessi all'attuazione del progetto e che, pertanto, possono essere imputati allo stesso direttamente. In particolare, i seguenti costi diretti sono eleggibili purché soddisfino i criteri stabiliti al paragrafo precedente (II.14.1):

- i costi del personale assegnato al progetto, che includono i salari effettivi più gli oneri sociali e gli altri costi che fanno legittimamente parte della remunerazione, sempre che questa non ecceda gli importi medi corrispondenti all'usuale politica salariale del Beneficiario;
- i viaggi e la diaria del personale che prende parte al progetto, sempre che siano in linea con le pratiche usuali del Beneficiario in materia di costi dei viaggi e non eccedano la proporzione approvata annualmente dalla Commissione;
- il costo di acquisto di un macchinario (nuovo o di seconda mano), sempre che lo stesso sia ammortizzato in conformità alle regole fiscali e contabili applicabili al Beneficiario ed accettate generalmente per articoli del medesimo tipo. Solo la parte di ammortamento relativa alla durata del progetto e il tasso effettivo di utilizzo per

gli scopi del progetto saranno presi in considerazione dall'ANG, eccettuato il caso il cui la natura e/o il contesto di tale utilizzo giustifichi un diverso trattamento da parte dell'ANG;

- i costi dei materiali di consumo e delle forniture, sempre che essi siano identificabili ed assegnati al progetto;
- i costi determinati da altri contratti stipulati da un Beneficiario allo scopo di sviluppare il progetto, sempre che siano rispettate le condizioni stabilite all'Art. II.9;
- i costi che derivano direttamente da prescrizioni imposte dall'accordo (diffusione delle informazioni, valutazione specifica del progetto, verifiche contabili, traduzioni, riproduzioni, etc.), inclusi i costi di qualsivoglia servizio finanziario (in particolare i costi delle garanzie finanziarie).

II.14.3 I costi indiretti eleggibili del progetto sono quei costi che, avuto debito riguardo alle condizioni di eleggibilità stabilite al precedente Art. II.14.1, non sono identificabili come costi specifici, direttamente connessi all'attuazione del progetto tali da poter essere imputati allo stesso direttamente, ma che, ciò nondimeno, sono stati sostenuti in connessione con i costi diretti eleggibili del progetto. Essi possono non includere alcun costo diretto eleggibile.

I costi indiretti del progetto che possono essere eleggibili per i finanziamenti dell'Unione Europea sono costi effettivamente sostenuti, sempre che possano essere identificati e supportati dal sistema di contabilità del Beneficiario, oppure un importo fisso, stabilito nel 7% dell'importo totale dei costi diretti eleggibili, ai sensi dell'Art. I.3.4. In questo caso i costi relativi non devono essere supportati da documenti contabili.

II.14.4 I seguenti costi non verranno considerati eleggibili:

- rendimento del capitale;
- oneri sui debiti o sugli impegni di debito;
- provviste per perdite o per responsabilità future potenziali;
- interessi dovuti;
- debiti incerti;
- perdite di cambio;
- IVA, a meno che il Beneficiario non dimostri l'incapacità di recuperarla;
- costi dichiarati dal Beneficiario e coperti da un altro progetto o programma di lavoro che benefici di una sovvenzione dell'Unione Europea;
- spese eccessive o temerarie.

II.14.5 I pagamenti in natura non possono costituire costi eleggibili. In ogni caso, l'ANG può accettare, in casi eccezionali debitamente comprovati, che il cofinanziamento del progetto di cui all'Art. I.3.2 sia costituito in tutto o in parte da pagamenti in natura. In questo caso, il valore calcolato per questo tipo di contribuzione non deve eccedere:

- i costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati dalla documentazione contabile della terza parte che ha effettuato tali contribuzioni al Beneficiario gratuitamente ma sostenendo i relativi costi;

- i costi generalmente accettati nel mercato di riferimento per il tipo di contribuzione interessata quando i costi non vengono sostenuti.

Contributi consistenti nella concessione d'uso di beni immobili o altri assimilabili non sono inclusi in tale possibilità.

In caso di cofinanziamenti in natura, verrà applicato un valore finanziario alla contribuzione e lo stesso ammontare verrà incluso tra i costi non eleggibili del progetto e nelle entrate del progetto come cofinanziamento in natura. Il Beneficiario sarà tenuto ad ottenere questi contributi come stabilito nell'accordo.

II.14.6 In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo II.14.3, i costi indiretti non saranno eleggibili nell'ambito di un progetto il cui Beneficiario abbia già ricevuto una sovvenzione d'esercizio da parte dell'ANG durante il periodo in questione.

ARTICOLO II.15 - RICHIESTE DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'Art. I.4 delle Condizioni Particolari

II.15.1 - Prefinanziamenti

I prefinanziamenti hanno lo scopo di fornire al Beneficiario una disponibilità finanziaria.

Laddove richiesto ai sensi dell'Art. I.4 il Beneficiario dovrà fornire una garanzia finanziaria per mezzo di una banca o di un istituto finanziario approvato con sede in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea. Nel caso in cui il Beneficiario sia stabilito in un Paese extra comunitario, l'ANG potrà accettare che la garanzia sia prestata da una banca o da un istituto finanziario di quel Paese se ritiene che esso sia ugualmente affidabile e offra le stesse garanzie di un'istituzione appartenente ad uno Stato membro.

La garanzia deve essere a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale (il Beneficiario) da parte dell'ANG.

II.15.2 - Ulteriori prefinanziamenti

Nel caso in cui il prefinanziamento sia diviso in più tranches, il Beneficiario può richiedere un ulteriore pagamento in prefinanziamento una volta che abbia utilizzato la percentuale dell'accredito precedente, specificata nell'Art. I.4. La richiesta dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

- una dichiarazione analitica dei costi eleggibili effettivamente sostenuti;
- laddove richiesto ai sensi dell'Art. I.4, una garanzia finanziaria in conformità al precedente paragrafo II.15.1;
- laddove richiesto ai sensi dell'Art. I.4, una certificazione del bilancio del progetto e della contabilità di base, rilasciata da un revisore abilitato o, in caso di enti pubblici, da un pubblico ufficiale competente e indipendente;
- qualsivoglia ulteriore documento a supporto della richiesta che si ritenga necessario per la concessione di ulteriori pagamenti in prefinanziamento.

I documenti che accompagnano la richiesta di pagamento dovranno essere compilati in conformità con le pertinenti disposizioni di cui all'Art. I.5 e con gli allegati. Il Beneficiario dovrà certificare che le informazioni fornite con la richiesta di pagamento sono complete, accurate e oneste; in particolare, egli dovrà certificare che i costi sostenuti possono essere

considerati come eleggibili ai sensi dell'accordo e che la sua richiesta di pagamento è comprovata da documentazione che può essere verificata.

II.15.3 Pagamenti provvisori

Non si applica al presente accordo.

II.15.4 Pagamento del saldo

Il pagamento del saldo, che non può essere ripetuto, è effettuato al termine del progetto sulla base dell'effettiva attuazione e dei costi effettivamente sostenuti dal Beneficiario nel corso dello svolgimento del progetto. Può avere la forma di un ordine di rimborso nel caso in cui l'ammontare totale dei precedenti pagamenti sia maggiore dell'ammontare della sovvenzione finale, determinato in conformità all'Art. II.17.

Entro la scadenza specificamente prevista all'Art. I.5, il Beneficiario dovrà inoltrare una richiesta di pagamento del saldo accompagnata dai seguenti documenti:

- un report finale sull'attuazione del progetto;
- una dichiarazione finale dettagliata dei costi eleggibili effettivamente sostenuti, che segua la struttura del budget stimato, che giustifichi il finanziamento richiesto espresso come percentuale dei costi eleggibili effettivamente sostenuti;
- le informazioni qualitative e quantitative necessarie a determinare e giustificare il finanziamento richiesto sotto forma di un contributo fisso o utilizzando una percentuale di costi unitari sulla base dell'attuazione effettiva del progetto, se applicabile ai sensi dell'Art. I.3.3;
- una dichiarazione completa riepilogativa delle effettive entrate e uscite del progetto;
- laddove richiesto ai sensi dell'Art. I.4, una certificazione del bilancio del progetto e della contabilità di base, rilasciata da un revisore abilitato o in caso di enti pubblici, da un pubblico ufficiale competente e indipendente; lo scopo della verifica è certificare che i documenti finanziari inoltrati all'ANG dal Beneficiario rispettino le previsioni finanziarie dell'accordo, che i costi dichiarati sono effettivi, esatti ed eleggibili e che tutti i ricavi sono stati dichiarati.

I documenti che accompagnano la richiesta di pagamento saranno compilati in conformità alle disposizioni dell'Art. I.5 e degli allegati. Il Beneficiario dovrà certificare che le informazioni fornite nella sua richiesta di pagamento siano complete, accurate e oneste; in particolare dovrà certificare che i costi sostenuti possono essere considerati eleggibili ai sensi dell'accordo e che la sua richiesta di pagamento è supportata da documentazione che può essere verificata.

Alla ricezione della suddetta documentazione, l'ANG avrà a disposizione il periodo di tempo specificato all'Art. I.4 al fine di:

- approvare il report finale sull'attuazione del progetto;
- chiedere al Beneficiario i documenti giustificativi o qualsiasi informazione aggiuntiva che ritenga necessaria per consentire l'approvazione del report;
- respingere il report e richiedere l'invio di un nuovo report.

In carenza di riscontro scritto dell'ANG entro il termine per l'esame della documentazione sopra indicato, il report sarà considerato come approvato. L'approvazione del report che accompagna la richiesta di pagamento non implicherà il riconoscimento della regolarità o

dell'autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni che contiene.

La richiesta di informazioni aggiuntive o di un nuovo report dovrà essere notificata al Beneficiario per scritto. Il Beneficiario avrà il periodo stabilito nell'Art. I.4 per inviare le informazioni o la nuova documentazione richiesta. Se vengono richieste informazioni aggiuntive, il limite temporale per l'esame sarà esteso per un tempo equivalente a quello necessario per ottenere le informazioni. Laddove il report venga rigettato e venga richiesto un nuovo report, troverà applicazione la procedura di approvazione descritta nel presente articolo. In caso di un nuovo diniego di approvazione, l'ANG si riserva il diritto di risolvere l'accordo a norma dell'Art. II.11.2(b).

ARTICOLO II.16 - DISPOSIZIONI GENERALI SUI PAGAMENTI

II.16.1 I pagamenti verranno effettuati dall'ANG in euro. Ogni conversione dei costi effettivi in euro verrà effettuata al tasso di cambio giornaliero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o, in mancanza, al tasso mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul suo sito web alla data in cui l'ordine di pagamento è inoltrato dall'ANG, a meno che nelle Condizioni Particolari dell'accordo non sia stabilito diversamente.

I pagamenti saranno considerati effettuati alla data in cui vengono addebitati sul conto corrente dell'ANG.

II.16.2 L'ANG può sospendere il termine di pagamento stabilito all'Art. I.4 in qualsiasi momento, comunicando al Beneficiario che la sua richiesta di pagamento non può essere soddisfatta, o perché non è conforme con le disposizioni dell'accordo, o perché l'idonea documentazione giustificativa non è stata prodotta o perché vi è il sospetto che alcune delle spese incluse nella dichiarazione finanziaria non siano eleggibili e si sta provvedendo ad una verifica aggiuntiva.

L'ANG può altresì sospendere i propri pagamenti in qualsiasi momento se viene accertato o vi è il sospetto che il Beneficiario abbia violato le disposizioni dell'accordo, in particolare sotto il profilo delle revisioni contabili e delle verifiche previste dall'Art. II.19.

L'ANG informerà il Beneficiario di tale sospensione con lettera raccomandata a/r o equivalente. La sospensione avrà efficacia a decorrere dalla data in cui la comunicazione è inviata dall'ANG. Il restante periodo per il pagamento inizierà a decorrere nuovamente da quando verrà protocollata una richiesta di pagamento propriamente compilata, quando la documentazione giustificativa verrà ricevuta o al termine del periodo di sospensione così come comunicato dall'ANG.

II.16.3 Allo spirare del termine per il pagamento specificato all'Art. I.4 e fermo restando quanto previsto all'Art. II.16.2, il Beneficiario può, entro i due mesi successivi all'incasso di un ritardato pagamento, richiedere l'accredito degli interessi relativi al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue operazioni principali di finanziamento in euro, maggiorato di tre punti e mezzo; il tasso di riferimento al quale si applica la maggiorazione sarà il tasso vigente al primo giorno del mese nel quale cadeva la data per il pagamento finale, pubblicata nella serie C della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Gli interessi sul ritardato pagamento verranno calcolati dalla data del pagamento finale esclusa, sino alla data del pagamento così come definita all'Art. II.16.11, inclusa. Gli interessi non verranno considerati come ricavi del progetto al fine di determinare l'importo finale della sovvenzione ai sensi dell'Art. II.17.4. La sospensione del pagamento da parte dell'ANG non può essere considerata quale ritardato pagamento.

II.16.4 Non si applica al presente accordo.

II.16.5 Il Beneficiario avrà a disposizione due mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell'ANG dell'importo finale della sovvenzione che determina l'ammontare del pagamento del saldo o dell'ordine di rimborso ai sensi dell'Art. II.17 o, in difetto, dalla data nella quale il pagamento del saldo viene ricevuto, per richiedere informazioni per scritto sulla determinazione della sovvenzione finale, dando conto di ogni disaccordo. L'ANG si impegna a riscontrare per scritto entro i due mesi successivi alla ricezione della richiesta di informazioni, motivando la propria replica. Tale procedura non pregiudica il diritto del Beneficiario di ricorrere contro la decisione dell'ANG ai sensi dell'Art. I.8. Secondo i termini della legislazione nazionale in materia, tali ricorsi devono essere notificati entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione al richiedente o, in difetto, decorrenti dalla data in cui il richiedente ha conoscenza della decisione.

ARTICOLO II.17 - DETERMINAZIONE DELLA SOVVENZIONE FINALE

II.17.1 Senza pregiudizio per le informazioni ottenute ai sensi del successivo articolo II.19, l'ANG delibererà l'importo del pagamento finale da attribuire al Beneficiario sulla base della documentazione di cui all'Art. II.15.4 che sia stata approvata.

II.17.2 L'ammontare totale da corrispondere al Beneficiario da parte dell'ANG non potrà eccedere in alcun caso l'ammontare massimo della sovvenzione fissata all'Art. I.3.1, anche nel caso in cui i costi eleggibili eccedano il totale dei costi eleggibili stimati precisato all'Art. I.3.4.

II.17.3 Per quanto attiene ai costi finanziati sulla base di una percentuale fissa, se i costi eleggibili effettivi al termine del progetto risultano inferiori al totale dei costi eleggibili stimati, il contributo dell'ANG sarà limitato all'ammontare ottenuto applicando la percentuale di sovvenzione dell'Unione Europea specificata in Allegato III all'importo dei costi eleggibili effettivi approvati dall'ANG. Per i costi eleggibili effettivi sulla base di una proporzione dei costi unitari, il contributo dell'ANG sarà determinato con l'applicazione delle formule corrispondenti, prendendo in considerazione l'effettiva attuazione del progetto.

Il contributo dell'ANG finanziato con il pagamento di un importo fisso o in proporzione dei costi unitari è in ogni caso limitato al tetto massimo stabilito nell'Allegato III. Se le specifiche condizioni o i presupposti, così come stabiliti nelle Condizioni Particolari di contratto, non sono soddisfatti o sono soddisfatti solo parzialmente al completamento del progetto, l'ANG revocherà o ridurrà il proprio contributo in linea con il grado di soddisfacimento delle predette condizioni e requisiti.

II.17.4 Il Beneficiario con la sottoscrizione del presente atto conviene ed accetta che la sovvenzione sarà limitata all'importo necessario per bilanciare le entrate e le spese del progetto e che in nessun caso potrà generare per lui un profitto. Per profitto si

intende qualsivoglia surplus delle entrate attribuibili al progetto rispetto ai costi effettivi del progetto stesso. Le entrate effettive da prendere in considerazione sono quelle stabilite, prodotte o confermate alla data nella quale la richiesta per il pagamento del saldo viene compilata dal Beneficiario per finanziamenti diversi rispetto alla sovvenzione dell'Unione Europea, alle quali vanno aggiunti gli importi della sovvenzione determinati applicando i principi stabiliti ai precedenti paragrafi II.17.2 e II.17.3. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, solo i costi effettivi ricadenti nelle categorie stabilite nel budget di stima di cui all'Art. I.3.3. e contenuti nell'Allegato I saranno presi in considerazione; i costi non eleggibili dovranno comunque trovare copertura al di fuori delle risorse dell'Unione Europea.

Qualsiasi surplus quantificato come precede determinerà una corrispondente riduzione dell'ammontare della sovvenzione.

- II.17.5 Fermo restando il diritto di risolvere l'accordo ai sensi dell'Art. II.11 o il diritto dell'ANG di applicare le penali di cui all'Art. II.12, se il progetto non è attuato o è realizzato scarsamente, parzialmente o tardivamente, l'ANG può ridurre la sovvenzione inizialmente stabilita in linea con l'effettiva attuazione del progetto nei termini fissati dal presente accordo.
- II.17.6 In base all'ammontare del pagamento finale determinato come sopra precisato e dell'importo complessivo dei pagamenti già effettuati ai sensi dell'accordo, l'ANG determinerà il pagamento a saldo quale importo ancora dovuto al Beneficiario. Laddove l'importo complessivo dei pagamenti già effettuati eccedesse l'importo finale della sovvenzione, l'ANG emetterà un ordine di restituzione del surplus.
- II.17.7 Nei casi di progetti multi misura, il presente articolo si applica a ciascuna Attività del progetto.

ARTICOLO II.18 - RIMBORSI

- II.18.1 Laddove sia stato pagato al Beneficiario un importo non dovuto o nel caso in cui il rimborso sia giustificato ai sensi del presente articolo, il Beneficiario si obbliga a ripagare all'ANG la somma in questione alle condizioni e nei termini che verranno specificati.
- II.18.2 Se il Beneficiario non adempie all'obbligo di provvedere al pagamento entro la data fissata dall'ANG la somma dovuta verrà maggiorata degli interessi al tasso indicato al precedente Art. II.16.3. Gli interessi sul ritardato pagamento verranno applicati a decorrere dalla data fissata per l'effettuazione dello stesso, esclusa, sino alla data in cui il pagamento dell'importo dovuto verrà ricevuto dall'ANG, inclusa.
- Eventuali pagamenti parziali saranno imputati prima ad interessi e spese sul ritardato pagamento e poi all'importo in conto capitale.
- II.18.3 Se i pagamenti non vengono effettuati entro la data fissata, le somme dovute all'ANG possono essere recuperate a valere su qualsivoglia somma dovuta al Beneficiario, previa comunicazione allo stesso mediante lettera raccomandata a/r o equivalente, ovvero escutendo la garanzia finanziaria fornita ai sensi dell'Art. II.15.1. In casi eccezionali, giustificati dalla necessità di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione Europea, l'ANG può recuperare le somme in anticipo rispetto alla data stabilita per il pagamento. Il preventivo consenso del Beneficiario non è richiesto.

- II.18.4 Le spese bancarie occasionate dal recupero delle somme dovute all'ANG restano a carico esclusivo del Beneficiario.
- II.18.5 Il Beneficiario ha piena consapevolezza che il mancato adempimento della richiesta di restituzione dell'ammontare in questione può determinare l'avvio di un'azione legale da parte dell'ANG nei suoi confronti in conformità con la normativa vigente. In particolare, l'ANG, potrà richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo per la somma corrispondente, eventualmente ricorrendo, laddove la normativa lo consenta, a procedure semplificate per l'ottenimento del titolo esecutivo.

ARTICOLO II.19 - VERIFICHE E CONTROLLI

- II.19.1 Il Beneficiario si obbliga a fornire ogni informazione di dettaglio che venga richiesta dall'ANG, dalla Commissione o da qualsiasi altro ente autorizzato dall'ANG o dalla Commissione al fine di verificare che il progetto e le disposizioni dell'accordo vengano attuate correttamente.
- II.19.2 Il Beneficiario dovrà tenere a disposizione dell'ANG e della Commissione tutti i documenti in originale connessi all'accordo, in particolare i registri contabili e fiscali o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, copie autentiche dei documenti originali relativi all'accordo su qualsiasi supporto appropriato a garantirne l'integrità in conformità alla legge nazionale applicabile, per un periodo di 5 anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo, specificata all'Art. I.4.
- II.19.3 Il Beneficiario concorda e accetta che l'ANG, l'Autorità Nazionale che controlla l'ANG o la Commissione possa effettuare un controllo dell'utilizzo fatto della sovvenzione sia direttamente con il proprio staff sia attraverso un organismo esterno all'uopo incaricato. Tali controlli possono essere svolti durante il periodo di attuazione dell'accordo sino al momento in cui viene corrisposto il saldo e per un periodo di 5 anni successivi alla data del pagamento del saldo. Laddove opportuno, i risultati dei controlli possono condurre alla decisione dell'ANG di chiedere un rimborso.
- II.19.4 Il Beneficiario si obbliga a riconoscere allo staff dell'ANG e della Commissione e al personale esterno autorizzato da queste ultime il diritto di accesso ai luoghi e alle sedi in cui il progetto viene svolto e a tutte le informazioni incluse quelle su formato elettronico, ritenute necessarie per lo svolgimento dei controlli.
- II.19.5 Ai sensi del Regolamento del Consiglio (Euratom EU) n. 2185/95 e del Regolamento (Consiglio Europeo) n. 1073/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Ufficio Europeo anti frode (OLAF) potrà altresì effettuare verifiche a campione e ispezioni in conformità alle procedure stabilite dalla normativa dell'Unione Europea per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea contro la frode e le altre irregolarità. Se opportuno, i risultati dell'ispezione potranno portare alla decisione dell'ANG di richiedere un rimborso.
- II.19.6 La Corte dei Conti Europea ha i medesimi diritti dell'ANG e della Commissione, in particolare per quanto attiene il diritto di accesso, così come per le verifiche e i controlli.